

## STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA  
Dott. Francesca RAPETTI  
Dott. Luca GIACOMETTI  
Dott. Barbara MARINI  
Dott. Micaela MARINI  
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399

e mail: [segreteria@studiorovida.it](mailto:segreteria@studiorovida.it)



## STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA  
Dott. Pietro GRONDONA  
Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935

e mail: [studio@studiociddagrondona.com](mailto:studio@studiociddagrondona.com)

Genova 26 gennaio 2012

Ai Signori Clienti

---

### Circolare n. 4/2012

#### OGGETTO: **Tassazione ordinaria per il TFM degli amministratori**

IL «DECRETO MONTI» ELIMINA LA TASSAZIONE SEPARATA PER TALI INDENNITÀ, SE IL RELATIVO DIRITTO ALLA PERCEZIONE È SORTO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2011

La **tassazione** degli **amministratori di società** è stata modificata in modo significativo da parte del “Decreto Monti”. L’art. 24, comma 31 del provvedimento<sup>(1)</sup> ha infatti **abrogato** il regime di **tassazione separata** che caratterizzava le indennità di fine mandato corrisposte agli amministratori, le quali concorrono in questo modo alla formazione del reddito dell’amministratore secondo le regole ordinarie (con tassazione nel periodo d’imposta d’incasso delle somme in base ai corrispondenti scaglioni IRPEF).

La norma precisa che la **tassazione ordinaria** è prevista, per il TFM amministratori:

- “**in ogni caso**” (e, quindi, indipendentemente dall’entità dell’indennità corrisposta all’amministratore cessato);
- se il relativo diritto alla percezione è sorto a decorrere **dal 1° gennaio 2011**.

Proprio la **decorrenza** della novità, per la quale è stato fatto ricorso espresso alla deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, è con tutta probabilità l’**aspetto più problematico** della nuova normativa.

La norma prevede, infatti, la tassazione ordinaria se il “diritto alla percezione” è sorto dal 1° gennaio 2011. Nell’ambito della prassi amministrativa relativa al TFR dei lavoratori dipendenti, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il diritto alla percezione dell’indennità si considerava acquisito il **giorno successivo alla cessazione del rapporto**.

---

<sup>1</sup> Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all’articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1 gennaio 2011.



Se questa impostazione fosse confermata nell'ambito della nuova normativa, ciò significherebbe che tutti gli amministratori il cui rapporto con la società si è **interrotto dal 31 dicembre 2010 in poi** vedrebbero attratte le loro indennità di fine mandato al regime previsto dal DL 201/2011; se, in particolare, le suddette indennità fossero state incassate nel corso del 2011, esse dovrebbero essere dichiarate nel modello **UNICO 2012**, tra i proventi assoggettati a tassazione ordinaria, con lo **scomputo** dall'imposta dovuta delle ritenute operate dalla società all'atto della corresponsione delle somme.

**Non** appare **chiaro** se possa invece rilevare, a tal fine, la data (certa) **anteriore** all'inizio del rapporto nella quale è stato accordato all'amministratore il diritto all'indennità. Se così fosse, per tutti i rapporti iniziati fino al 2010 (o, per meglio dire, per tutti i rapporti caratterizzati da atti di data certa **anteriori al 1° gennaio 2011** nei quali era previsto il diritto per l'amministratore a percepire l'indennità) continuerebbe a sussistere la **tassazione separata**, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto.

Dubbio il ricorso al momento in cui è sorto il diritto all'indennità.

Si tratta, in ogni caso, di un'interpretazione **non** perfettamente **aderente** al testo del DL 201/2011, in quanto:

- quest'ultima norma prevede, come detto, che, se il "diritto alla percezione" del TFM è sorto dal 1° gennaio 2011, la tassazione è **comunque ordinaria**;
- il "**diritto all'indennità**" sembra, invece, rappresentare il diritto per l'amministratore di percepire il **TFM** una volta **cessato** il rapporto con la società.

La questione appare di estrema rilevanza, in particolar modo alla luce degli obblighi di consegna del modello CUD agli amministratori e, naturalmente, della stima delle imposte da effettuare nel prossimo modello UNICO 2012 (che, oltre all'IRPEF, comprenderebbero anche le relative addizionali, nonché il contributo di solidarietà del **3%** per i redditi eccedenti i **300.000 euro**).

Rimanendo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

Studio Rovida

Studio Cidda Grondona